

ORESTE GREGORIO

RICERCHE INTORNO ALLA CAUSA
FEUDALE PERDUTA NEL 1723
DA ALFONSO DE LIGUORI

Estratto dall'« Archivio Storico per le Province Napoletane »

Nuova serie, vol. XXXIV (1953-54)

SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

NAPOLI - 1954

Dopo 230 anni non pare inopportuno rivedere il processo feudale trattato nel 1723 da Alfonso de Liguori (1696-1787), la cui perdita è rimasta nella sua giovinezza come un'ombra carica di enigmi. Ed è bene avviare lo studio innanzi che scompaiano i pochi documenti superstiti, parecchi dei quali andarono smarriti per incuria nel secolo passato e diversi nel corrente, durante l'ultima guerra.

I biografi antichi come pure i moderni non si sono abbastanza indugiati sopra questo fatto, che diede una svolta decisiva alla vita professionale del grande napoletano, illustrato in varie pubblicazioni da Benedetto Croce per reagire ai tentativi di quanti avrebbero voluto spagnolizzarlo¹. In genere sono state tralasciate le indagini sistematiche negli archivi, e ci è stata fornita l'informazione come una cronaca spicciola del ritmo quotidiano. Taluni scrittori hanno persino sostituito comodamente la devozione alla vera storia, alterando il significato dell'avvenimento in un alone romanzesco d'incredibili e assai poco onorevoli dettagli.

Il proposito di chiarire i punti sfasati del racconto, che coincide con la proscrizione della *Istoria civile del Regno di Napoli* di Pietro Giannone (1678-1748)², nasce dall'ansia di correggere errori inveterati.

* * *

Cominciamo con prendere in esame ciò che han ripetuto per circa un paio di secoli i più noti biografi alfonsiani italiani e forastieri. Secondo le loro vedute particolari possono distribuirsi in tre categorie: I. *sostenitori* della «particola negativa» che l'avvocato de Liguori non

¹ B. CROCE, *Studi sulla vita religiosa a Napoli del '700*, ne «La Critica», Bari 1926; *Uomini e cose della vecchia Italia*, Bari 1927, v. XXI, 122; *Conversazioni critiche*, Bari 1932, p. 110; *La Critica*, Bari 1949, p. 110, ecc.

² Il 1° luglio 1723 particolarmente per opera del Rev.mo Giulio Torni (m. 1756) fu condannata la *Istoria civile* di Giannone: cf. F. NICOLINI, *Gli scritti e la fortuna di Pietro Giannone*, Bari 1914; L. MARINI, *P. Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento*, Bari 1950.

avrebbe scorto nel documento fondamentale; II. *assertori* della « clausola giuridica » da lui scambiata inavvertitamente con un'altra; III. *ecclettici* che accettano simultaneamente la duplice versione. Pochi s'isolano, mettendosi con considerazioni speciose fuori di questa classificazione.

Tra questi è Giuseppe Landi (1725-1797), eburino, che per primo ne scrisse con ampiezza in un'opera tuttora inedita, compilata verso il 1782 nello Stato Pontificio. Manipolando le scarse notizie possedute derivò la sconfitta forense del de Liguori da una allucinazione pachiana: « Come lui (Alfonso) era professore ed avvocato eccellente difendeva una caosa di un signore titolare il duca di Gravina, di molto rilievo e di somma importanza, poiché si trattava di grandissimo valore, si pose con tutto impegno a patrocinare il suo cliente, appunto per farsi onore e colla speranza della toga e di qualche ministero, si affaticò tanto che allucinatasi la mente, equivocò certi punti nel processo, che in realtà non erano così: quanto può la forza della fantasia! Laonde essendo andato in tribunale nel giorno prefisso, che si doveva chiamare la detta caosa, ed incominciando lui il primo a perorare a favore del suo cliente, citò certe ragioni e fatti, che non ci stavano in processo, talmente che l'avvocato contrario volendo sapere il folio del processo dov'erano citati, non si trovarono da' Ministri, perché immaginari: pertanto lui si scusò dicendo ch'era stato sbaglio di mente, e frattanto proseguendosi a ragionare detta caosa, si venne in fine da' signori Ministri alla decisione, e quindi quando credeva il signore D. Alfonso avere vinta la caosa, la perdette rotondamente, e fu deciso tuttò il contrario, onde uscendo dal sacro Consiglio tutto sbalordito e fuor di se stesso non trovava la strada per ritornare in sua casa, e nel mentre che seco andava riflettendo all'eventi delle cose accadute che il mondo in luogo di dare onore e gloria, offre disprezzo e disonori e vanità, e facendo seco stesso riflessione che ritrovandosi da per tutto stimato bugiardo e da poco, non li conveniva più di salire in tribunale per punto d'onore ad esercitare un tale officio d'avvocato, e diceva mosso e spinto dalla grazia di Dio: Ecco Alfonso, quali cose dà il mondo! ecco gli onori, i premii che aspettavi! Oh avessi impiegato tante fatiche e stenti a servizio di Dio! Inspirato finalmente dal Signore e facendoli conoscere la vanità e il disprezzo delle cose terrene, si risolvé finalmente nel medesimo tempo di darsi tutto a Dio e lasciare il mondo; e prima di ritornare in sua casa, entra in una chiesa e promette fermamente e risolutamente al Signore di non più esercitare tale officio d'avvocato... » ¹.

¹ ARCH. GENER. C. SS. R., Ms. G. LANDI, *Istoria della Congregazione del SS. Redentore*, v. I, c. V, par. I.

La ricostruzione landiana zeppa di anacronismi ha colorito retoricamente: l'integerrimo de Liguori vi fa la figura dozzinale di uno dei soliti paglietti poco scrupolosi, e ciò è inammissibile sotto l'aspetto morale.

Il rev.mo Pierpaolo Blasucci, (1729-1817), nell'elogio funebre recitato nel 1787 nel duomo di Agrigento, diede una interpretazione ascetica del fatto che capovolve una promettente situazione: « Un fatto però accadutogli per divina disposizione nell'anno 1723 indusse il nostro Alfonso alla finale risoluzione di abbandonare il mondo e consecrarsi interamente a Dio. Era egli in età di anni 26, quando difendeva contro il granduca di Toscana una causa di seicento mila ducati a favore del signor duca di Gravina suo cliente. Non risparmiava in questa causa il nostro giovane avvocato né studio né fatica, né diligenza per riportarne vittoria, ma Dio permise che per uno sbaglio innocente, che da' suoi avversari fu riputata frode, ne riportasse a suo profitto spirituale una gran confusione » ¹.

Il bibliografo belga Maurizio De Meulemeester scova la perdita della lite in una inconcepibile negligenza di documentazione: « La perte d'un procès sensationnel, à la suite d'une inconcevable négligence de documentation, lui donna la nausée du monde » ².

• • •

I. — Nel periodo dei processi canonici di Nocera (Salerno) e di S. Agata dei Goti, iniziati nel 1788, affiorò la leggenda della *particola negativa*, che nella mente dei testi doveva porre in salvo l'eroicità della giustizia del de Liguori. Corsano suo confidente parlò « di una certa particola che buttava a terra la contraria intenzione », mentre Caione e Fratello Alessio Pollio suo servitore attestarono che al giovane avvocato sfuggì sempre alla lettura del diploma una particella negativa essenziale ³.

Dalle deposizioni giurate raccolte nei tribunali ecclesiastici la storiella della particola negativa scivolò nella biografia col concorso del postulatore della causa di canonizzazione Vincenzo Giattini (1752-1827), che in un compendio affermò: « Ma che? mostrò quegli (l'avvocato contrario) ai giudici e ad Alfonso una particola negativa da esso giammai avvertita né in conto alcuno osservata, che da per sé

¹ (P. PIERPAOLO BLASUCCI), *Orazione recitata nella chiesa cattedrale di Girgenti ne' solenni funerali di Mons. D. Alfonso de Liguori*, s.a.s.l., p. 21.

² M. DE MEULEMEESTER, *Histoire Sommaire de la Congrégation du T. S. Rédempteur*, Lovanio 1950, p. 21.

³ *Summarium super virtutibus Vener. Servi Dei A. de Liguori*, Roma 1806, p. 83, 79, 74. A pag. 84 il P. Criscuoli parla « di una svista casuale ».

sola gettava a terra e distruggeva l'intera di lui difesa » ¹. V'insisteva ulteriormente in un'altra stampa del 1816 ².

Pier Luigi Rispoli ripeteva la frase ormai stereotipata, pur dandoci qualche nuovo particolare attinto in fonti ora perdute: « Si osserva nel *Catalogo delle sentenze* dall'anno 1715 sino all'anno 1723 che Alfonso esercitò la professione di avvocato nei tribunali di Napoli che non aveva perduto alcuna causa. Aveva perciò stabilito un nome glorioso presso tutti... Ma quale affliggente sorpresa per esso, quando si avvide per la prima volta di una particella negativa che distruggeva intieramente il suo sistema di difesa » ³.

Ne seguirono le orme Vittorio Loiodice ⁴ e il cardinal Alfonso Capececlatro, che giunse a drammatizzare l'incidente con foga oratoria: « Commosso, turbato, convulso (Alfonso) cercò il documento; lo prese, lo lesse in gran fretta e vide con infinito stupore e quasi non credendo a se stesso che nel leggerlo le altre volte gli era sfuggito un *non*. Questo *non* annientava tutta la sua difesa! Ei lo comprese d'un tratto, e ne fu straziato peggio che se una spada gli avesse trafitto il cuore » ⁵.

L'infaticabile archivista redentorista Federico Kuntz (m. 1905) nella copiosa sua cronaca manoscritta non si scostò dalla narrazione allegata, appoggiandosi alle tardive testimonianze dei processi: « *Adversae causae advocatus, quin verba proferret, pacato animo acta pervolvens, negativam quamdam particulam iudici animadvertendam exhibuit. Hac autem tota adversaria defensio ruebat* » ⁶.

• • •

II. — Antonio Tannoia (1727-1808), accademico georgofilo, ci ha lasciato tre relazioni intorno all'argomento, nelle quali notasi un progressivo miglioramento dal lato critico. Ciò è indubbiamente significativo e merita la nostra attenzione nella ricerca della verità oggettiva. Nel processo informativo presso la Curia vescovile di S. Agata dei Goti, facendosi eco di voci che circolavano nella Congregazione missionaria dei Redentoristi, asserì nella qualità di teste che il de Liguori perdettero la lite per una « particola negativa mai da esso osservata » ⁷.

¹ G. AMICI-V. GIATTINI, *Compendio della vita, virtù e miracoli del Ven. Servo di Dio A. de Liguori estratto dai processi*, Napoli 1802, p. 20.

² V. GIATTINI, *Vita del B. A. de Liguori*, Napoli 1816, parte I, c. III.

³ PIER LUIGI RISPOLI, *Vita del B. A. de Liguori*, Napoli 1834, p. I, c. V.

⁴ V. LOIODICE, *Vida del glorioso Doctor de la Iglesia S. Alfonso M. de Ligorio*, Madrid 1874, p. 20.

⁵ A. CAPECECLATRO, *Vita di S. Alfonso de Liguori*, Roma 1893, lib. I, c. III.

⁶ ARCH. GENER. C. SS. R., Ms. F. KUNTZ, *Chronica generalia*, v. I, p. 59.

⁷ *Positio super introductione causae... A. de Liguori*, Roma 1796, p. 21.

Nel processo apostolico parimenti di S. Agata, comparendovi nove anni dopo nel 1797, espose semplicemente: « Gli occorre di assumere una creduta ragione a pro del suo cliente, quando dall'avvocato contrario venne avvertito di una scrittura che esisteva in processo ma da esso non avvertita, da cui veniva a cadere l'allegata ragione e così la causa a mutare aspetto »¹.

Accingendosi a pubblicare la biografia di Alfonso, investigò con impegno maggiore per rintracciare una notizia piú aderente alla realtà e scrisse: « Grave causa feudale nel 1723 agitavasi nei tribunali di Napoli tra il granduca di Toscana ed uno dei primi magnati di questo Regno (non si sa di certo chi sia stato il magnate; chi vuole li Ruffi, e chi li Orsini: altri altro ne vogliono; mancano ora i vecchi che potrebbero individuarlo), e non era meno l'interesse di cinque in seicento mila docati. Patrocinando Alfonso il magnate, per un mese, com'ei diceva, avevasi studiato e rivolto il processo; e tali e tante erano le ragioni che rilevato avea e così evidenti che già teneva per vinta la causa. Venuto il giorno del contraddittorio e fu in casa del presidente D. Domenico Caravita, si porta Alfonso tutto tronfio... Centinaia di volte, com'ei diceva, rivoltato aveva il processo, ed in tutt'altro erasi incontrato che in un documento che faceva la ragione opposta.

L'avvocato contrario, che forse era il sig. Maggicchi, non vedendo toccata quella carta, lo lasciò dire senza interromperlo... Pendeva la decisione da una clausola ed era se il feudo era di concessione antica, giusta le leggi dei Longobardi, o moderna, secondo quella dei Franchi. Osservata la carta, si ritrova quanto l'avversario aveva detto. « Ho torto », disse Alfonso, osservando il documento. La novità lo sorprese... Quello che piú crucciavalo, come ci disse già vecchio, che avendo rivoltato per un mese carta per carta il processo, non capiva come un tal documento eragli sfuggito, e non caduto sotto l'occhio »².

Il racconto del Tannoia è sostanzialmente vero con qualche inesattezza: lo comprova una relazione anonima di un discepolo del de Liguori stesa nel 1758 a Pagani mezz'ora dopo che egli ebbe ricordato il XXXV anniversario del memorabile episodio: « A di 29 agosto 1758 nella ricreazione, la sera, con occasione ch'erano il giorno antecedente come compiti tanti anni che il nostro Padre s'era dato

¹ *Summarium super virtutibus*, p. 85.

² A. TANNOIA, *Vita e Istituto del Vener. Alfonso de Liguori*, Napoli 1798, lib. I, c. VI. CROCE in *Uomini e cose della vecchia Italia*, p. 122, ci consiglia di servirci di questa edizione o della fedele ristampa napol. (1857) per le citazioni, essendo state alterate le altre.

a Dio disse varie cose su questo soggetto. Difendeva il nostro Padre da avvocato il sig. duca di Gravina in una lite di seicento mila ducati in circa ¹ che aveva colla casa de' duchi di Toscana, e poichè l'affare era di tanta conseguenza ci aveva studiato molto e molto tempo. Il punto stava in dichiarare se un feudo era nuovo o antico. Il Padre nostro sosteneva che era vecchio e ci aveva fatto un lungo discorso. Quando uno de' giudici, forse il signor Magiocchi, disse che si fusse letto il Diploma della concessionè, ove si trovò espressa la clausola *In novam*. E pure questa scrittura era stata varie volte letta dal nostro Padre » ².

Sembra strano che i più avveduti storici alfonsiani non abbiano conosciuto questo eccezionale documento, o conoscendolo non l'abbiano avuto nel debito conto.

Alla narrazione tannoiana si attennero, tra altri, il card. Villecourt ³, Agostino Berthe ⁴ e recentemente Alfonso Salvini ⁵. Anche il tedesco Dilgskron (m. 1912) può considerarsi come sostenitore della clausola, sebbene non specifichi quale sia precisamente ⁶.

Ludovico von Pastor evidentemente ha confuso, cadendo in un nuovo errore: « A ciò tenne dietro l'iniziazione alla pratica forense, la quale ebbe tale successo che nel 1723 il duca di Gravina gli affidò un processo contro il granduca di Toscana, importante circa tre milioni e mezzo di lire. Pareva che tutto dovesse cedere dinanzi alle brillanti argomentazioni del Liguori, quando l'avvocato della parte avversa le ridusse a zero colla semplice osservazione che la causa non dovea giudicarsi secondo il diritto napoletano, bensì secondo quello lombardo. Alfonso fu sconfitto, e fu quella l'ultima causa da lui discussa » ⁷.

• • •

III. — Luigi Pichler unisce insieme particella negativa e clausola, creando una grossa confusione: « L'occhio di Alfonso cadde sopra

¹ Taluno crede che sia esagerata la cifra dataci dal Tannoia e da altri: invece è molto approssimativa; si tratta di aggiungere ai 150 mila ducati di credito i 4 mila ducati annui dal 1692 al 1723 con gl'interessi ed altre ragioni. Del resto lo stesso S. Alfonso nel 1758 attestò che il valore della lite ammontava a circa 600 mila ducati. R. TELLERIA dissente mettendola in dubbio senza arrecare un motivo plausibile (cfr. *S. Alfonso M. de Liguori*, Madrid 1950, I, p. 89, n. 9).

² ARCH. GENER. C. SS. R., *Note manoscritte per la vita di S. Alfonso*.

³ C. VILLECOURT, *Vie et Institut de S. Alphonse de Liguori*, Tournai 1863, lib. I, c. VI.

⁴ A. BERTHE, *S. Alfonso M. de Liguori*, Firenze 1903, I, c. III, vers. ital.

⁵ A. SALVINI, *S. Alfonso de Liguori*, Alba 1933, cap. II.

⁶ C. DILGSKRON, *Leben des heiligen Alfonsus M. de Liguori*, Ratisbona 1887, I, p. 19.

⁷ L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, vol. XVI, Roma 1934, p. 288.

una clausola, cioè sopra una negazione che aveva con troppa fretta trasandata. Il feudo, di cui discutevasi, non era da giudicarsi secondo le Costituzioni degli Angioini, bensì secondo la collazione del vecchio diritto lombardo »¹. Ma uno dei motivi per cui il de Liguori soccombette fu appunto per essersi basato sul vecchio diritto Longobardo; come vedremo.

Anche Giovanni Getto ha battuto lo stesso sentiero, ampliando la trama dell'aneddoto con elementi ormai triti².

Chiudiamo l'analisi col lavoro agiografico di Raimondo Telleria ricco di erudizione. Occorre riconoscere che egli ha fatto fare un reale progresso alla questione con le sue ricerche, riuscendo ad individuare il feudo in Amatrice. Sorprende però che abbia additato la causa della sconfitta di Alfonso nella particella negativa e nella clausola, fondendo in tal guisa la storia con un tratto di sapore leggendario: « ...habia manoseado cien veces el documento sin reparar en una simple particula negativa — en la clausola *In novam* — que al desvincular el feudo de la ley antiqua echaba por tierra su argumentaciòn »³.

• • •

PREISTORIA DEL PROCESSO. — La controversia di cui discorriamo, apparteneva certamente al diritto feudale, e con precisione versava intorno al feudo dell'Amatrice, cittadina dell'Abruzzo ulteriore nel secolo XVIII, in diocesi di Ascoli Piceno, ed oggi aggregata alla Sabina in provincia di Rieti, sulla antica via Salaria, a 955 metri sul livello del mare. Nel 1921 numerava 7734 abitanti⁴.

Nel 1538 l'imperatore Carlo V con diploma concesse l'investitura di quel feudo ad Alessandro Vitelli suo capitano « ob praeclarissima eius merita, come riporta il Sorge, eiusque descendentibus in amplissima forma de plenitudine potestatis atque haeredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus natis iam et antea nascituris

¹ L. PICHLER, *Der Heilige Alfons von Liguori*, Ratisbona 1922, p. 40, 41.

² G. GETTO, *S. Alfonso de Liguori*, Milano 1945, p. 36.

³ R. TELLERIA, *S. Alfonso M. de Liguori*, Madrid 1950, v. I, p. 90. A pag. 89 pensa che la congiuntura a tentare il processo da parte degli Orsini sia venuta dai titoli di grandezza e dal prestigio della porpora dello zio che fu poi Papa Benedetto XIII. Pare più probabile che l'andamento buono del processo imperiale contro il granduca di Toscana per mezzo dell'avv. Sorge abbia invogliato il duca di Gravina a rivendicare i propri diritti. Ivi lo stesso scrittore senza addurre alcun documento dà per « abogado contrario don Antonio Maggicchi » (m. 1749), quando il Tannoia ne dubita e S. Alfonso nel 1758 disse « uno de' giudici, forse il sig. Maggicchi ». E certo che in quel tempo il Maggicchi era regio Consigliere; nella causa forse parlò come giudice relatore (ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Liber Consultationum ab an. 1722 ad an. 1726*).

⁴ *Enciclopedia Italiana*, Roma 1929, v. II, p. 765 (Amatrice).

in perpetuum, non solum abque clausula iuxta usum et consuetudinem Regni, verum cum expressa derogatione legibus Regni »¹.

Nel feudo dell'Amatrice, che aveva allora 1216 fuochi secondo il catasto, gli successe il figlio Giacomo, la cui figliola Beatrice sposò nel 1586 Virginio Orsini. Nel 1606 Latino denunciò la morte della mamma Beatrice ch'erane divenuta la baronessa titolare. Il feudo dai Vitelli passò agli Orsini.

In seguito venne riconosciuto principe dell'Amatrice Alessandro Orsini, che prese in moglie Anna Maria Caffarelli, assassinandola nel 1648 dopo 13 anni di matrimonio. L'unico figlio Felice, marchese di Perné, per vendicare l'onore della madre processò il proprio genitore per 245.560 scudi e 60 grana. L'uxoricida fu condannato a 30 anni di carcere rigoroso e ad altre pene straordinarie.

Frattanto il marchese Felice, ammalatosi, nel suo ultimo testamento steso a Vienna lasciò quale proprio erede l'imperatore Leopoldo, re di Napoli, esplicando le cause per cui privava il padre anche della legittima. Nel 1692 si spense a sua volta lo stesso principe Alessandro; immediatamente sorsero gravi litigi fra i diversi creditori di lui. Il tribunale della Regia Camera per istanza del fisco procedeva al sequestro del feudo, togliendolo al duca di Gravina Domenico Orsini (m. 1705) che lo possedeva sin dal 1688.

La granduchessa di Toscana Vittoria di Montefeltro della Rovere pretese il feudo dell'Amatrice quale congiunta in settimo grado di Alessandro Vitelli, che fu il primo utile signore. In base alla genealogia dimostrò di esserne discendente e come tale succeditrice: il nominato Giacomo figlio di Alessandro fu padre di Isabella Vitelli che sposò Ippolito della Rovere, la cui figliola Lucia si maritò con Francesco duca di Urbino; da questo connubio nacque Federico, sposo di Claudia dei Medici, madre di Vittoria di Montefeltro, che fu moglie di Ferdinando II di Toscana; il loro figlio Cosimo III dei Medici mise al mondo Giangastone, morto nel 1737².

• • •

Prima fase del Processo. — Distinguiamo subito: non vi fu un solo processo, ma due, che si svolsero in modo quasi indipendente: in ciascuno vi furono due fasi principali. L'osservazione

¹ G. SORCE, *Iurisprudentia forensis*, t. V *De feudis*, Napoli 1742, p. 31.

² L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, t. I, p. 174, Napoli 1797. C. RICCIO-MINIERI, *Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi*, Napoli 1862, p. 79. È evidente lo sbaglio in cui è incorso Telleria scrivendo che Vittoria Montefeltro-della Rovere «cedì a su primogenito Juan Gastone» il feudo di Amatrice (op. cit., p. 88). Giangastone era nipote di Vittoria e secondogenito di Cosimo III.

è importantissima, ed intanto niuno vi ha badato contribuendo a rendere piú aggrovigliata la questione. Una lite con piú vaste proporzioni si agitò tra sua Maestà cesarea imperiale e il granducato di Toscana, ed un'altra in pari tempo tra questo e il duca di Gravina.

Alla morte di Alessandro Orsini senza eredi nel 1692 la granduchessa suddetta elesse suo procuratore a Napoli il giureconsulto Michele Geronimo Cattaneo per far valere i proprî diritti sul feudo dell'Amatrice ed agì avanzando le proprie ragioni. Si venne ad una transazione tra il fisco e la granduchessa. Giuseppe Sorge nota che ella ebbe il possesso « in virtù del decreto che s'interpose dal tribunal della Regia Camera con cui s'ordinò quello darsi a tenore del biglietto spedito dall'illustre Viceré, e il biglietto era uniforme alla Consulta, che unicamente abbracciava la pretenzione della successione, stato e fiscali dell'Amatrice, in vigore dell'investitura dell'imperatore Carlo V; rimane ad evidenza dimostrato non essersi devoluto il feudo dell'Amatrice per la morte del principe D. Alessandro M. [Orsini], ma essersi ceduto dal regio fisco alla granduchessa D. Vittoria Montefeltria della Rovere, perché era di quello legittima succeditrice come discendente da Alessandro Vitelli; e perciò rimarranno per sempre valide le ipoteche tutte su il feudo contratte, non potendosi in tal caso porre in questione, per esser mancati gli eredi ex corpore, de' creditori ch'avean quelle contratte »¹.

Citiamo alcuni brani degli atti del regio Cedolario per capire lo spirito della transazione: « Die III maii 1693 Fiscus cedit in beneficium Serenissimae magnae ducissae Hetruriae civitatem Amatricis cum eius integro statu, cum omnibus iuribus, potestate reintegrandi cum primis secundis et tertiis causis, officio magistri actorum earum in novum feudum sub contingenti feudali servitio et adoha cum taxa tamen facienda pro secundis et tertiis causis non taxatis... »².

Il conte di S. Stefano Francesco de Benavides Viceré (1687-1695) il 29 maggio 1693 « investì in feudo nuovo in beneficio di detta Serenissima granduchessa di Toscana Vittoria Montefeltria-della Rovere, assente, il predetto Dott. Michele Geronimo Cattaneo... »³.

¹ G. SORGE, *Ragioni per Sua Maestà Cattolica e Cesarea per lo credito che rappresenta sul patrimonio dell'Amatrice contra il granduca di Toscana. Da esaminarsi nella regia Camera della Summaria*, Napoli 1720, p. 97. Il menzionato Telleria (I, 89) nota: « Hallola por demás dado que se erguian contra él los intereses del fisco y del gran duque de Toscana... » S. Alfonso agiva soltanto contro il granduca e non s'immischiava col fisco. Nel 1718 estintosi il ramo Orsini di Bracciano, i diritti passarono a quello di Gravina, il cui titolare Filippo sposò Giacinta Ruspoli.

² ARCH. STAT. NAPOLI, *Cedolario di Abruzzo Ultra*, parte I (1696-1711), v. 58, fol. 6, ss.

³ Ivi, *Cedol.* cit.

Il privilegio di concessione spedito il 4 giugno 1538 venne corroborato ed inserito in questo reale Assenso con la clausola: « Verum li beni, entrate e ragioni si fussero intese cesse *in novum feudum iuxta eorum naturam et qualitatem, hoc est feudum in feudum...* »¹. In un documento annesso leggesi inoltre: « E perché la transazione seguita con detta Serenissima signora granduchessa di Toscana vi fu che per li corpi di Mastrodattia é per la giurisdizione di Portolano e Zecca si fusse pagata l'adoha iuxta la tassa antica, ancorché fusse stata quella venduta *in feudum novum et iuxta feudum novum...* »².

Come si constata, la clausola apposta nella transazione « *in feudum novum* » veniva a cambiare almeno parzialmente la base della primitiva concessione.

In pari tempo secondo il citato Cedolario comparvero alcuni creditori del defunto principe Alessandro Orsini, cioè il duca di Bracciano che qualificavasi come donatario e il duca di Gravina che dicevasi donatario ed erede testamentario: ambedue del ramo Orsini. Vi furono pure altri pretendenti, che a noi non interessano nel presente studio.

La controversia non ebbe largo sviluppo. Il riferito Dott. Cattaneo quale agente della granduchessa dimostrò contro gli Orsini che le asserite donazioni non avevano alcun vigore per motivi fraudolenti; le leggi del Regno ripugnavano alla loro contestazione.

Vittoria Montefeltro della Rovere restò padrona dell'Amatrice. Il 6 marzo 1694 scendeva nella tomba e succedeva nel feudo il figlio Cosimo III (1642-1723). Indi passò a Giangastone (1671-1737), che il Palmarocchi disse « uomo di notevole ingegno, ma di carattere indolente e di costumi corrotti »³.

• • •

Seconda fase del processo. — Le risonanze della seconda fase di questo processo feudale furono più complesse. Cominciata la causa nel 1716 a Napoli ed avvocata nel 1724 a Vienna per un nuovo tentativo di transazione, nel 1727 non ancora era definitivamente decisa.

L'imperatore Carlo VI, re di Napoli, incaricò l'avvocato Giuseppe Sorge (1691-1763) di tutelare i diritti della Corona contro il granduca di Toscana. Il Sorge, eruditissimo scrittore, che « ebbe credito e riputazione grandissima sopra tutti i contemporanei »⁴, stampò in propo-

¹ Ivi, *Cedol.* cit.

² Ivi, *Cedol.* cit.

³ *Enciclopedia Cattolica*, v. VI, Roma 1952, (Medici) col. 579.

⁴ I. TRASCHINI in *Dizionario biografico universale*, Firenze 1840, vol. V, p. 135. L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1788, t. III (G. Sorge), dice che nell'esercizio del foro

sito due *Allegazioni* contenenti « Ragioni per Sua Maestà Cattolica e Cesarea che Dio guardi: per lo credito che rappresenta sul patrimonio dell'Amatrice contro il granduca di Toscana »¹. Trattò poi della stessa causa nella voluminosa opera « *Iurisprudentia forensis* », particolarmente nel V tomo intitolato « *De feudis* »².

Nel capo XXIV del libro sui feudi afferma: « Placet autem hic reassumere quae fuerunt per nos considerata in famigeratissima causa Suae Caesariae Maiestatis... super statu Amatricis cum magno duce Hetruriae... cuius patrociniū fuit nobis iniunctum... Iniuncto nobis onere per imperatorem Carolum [VI] uti haeredem Leopoldi eius patris pro tutione eius iurium in causa praedicta; fuerunt per nos penes acta Regiae Camerae producta omnia documenta crediti praedicti, et insimul instatum pro eius satisfactione an. 1716 contra praefatum ducem Hetruriae, et in causa praedicta plures elaboratissimae Allegationes fuerunt per nos editae, et dum causa praedicta erat decidenda per Regiam Cameram, accedente voto olim Regii Collateralis Consilii, habitus fuit recursus per marchionem Bartholomaeum [*leggi: Giovanni Battista Cecconi*] agentem magni ducis Hetruriae ad Caesaream Maiestatem pro concordia crediti praedicti super statu Amatricis per magnum ducem Hetruriae possesso »³.

Il granduca affidò la sua difesa a due valenti avvocati del foro napoletano Ruffo e Camarota: successivamente furono aggregati ad essi gli avvocati Domenico Caravita, Orazio Rocca, Francesco Iovino, Domenico Bruno e Francesco Onofri come risulta dal carteggio dell'Agente medico Cecconi.

Il 6 luglio del 1723 questi dava notizia a Firenze circa l'allegazione stampata dall'avvocato Sorge « in favore delle pretese della Maestà Sua »⁴.

Il 21 luglio la Corte granducale comunicava all'Agente in Napoli: « Non avrebbero mai creduto queste Reali Altezze che le premure del sig. Inviato Bartolomei alla Corte di Vienna per venire ad un divenne assai famoso « e causa non vi fu d'importanza, di cui non gliene fosse affidata la difesa ».

¹ Nello stesso anno 1720 stampò il Sorge in 14 pagine il *Ristretto della causa che ha Sua Maestà Cattolica e Cesarea col gran duca di Toscana sul patrimonio dell'Amatrice*.

² Il titolo completo è *Iurisprudentia forensis universi propemodum iuris materias sive civiles sive canonicas sive criminales et maxime feudales quae frequentissime ad forum deducuntur tum ex Romanorum legibus et pontificiis patriisque constitutionibus... complectens*, Napoli 1740-1744, in 11 tomi, dei quali l'undicesimo contiene l'indice.

³ G. SORGE, *Iurisprudentia forensis*, t. V, *De feudis*, Napoli 1742, p. 293.

⁴ ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Fondo Mediceo*, Filza 4136. - Esprimo la mia gratitudine al Prof. Antonio Panella, Soprintendente dell'Archivio di Firenze, per le preziose indicazioni fornitemi circa questo fondo.

accomodamento sulla nota pendenza, e ottenere nel tempo stesso la facoltà d'alienare il Principato dell'Amatrice, collo sborso d'una qualche somma di contanti, dovessero partorire il cattivo effetto di porci nella dura necessità di riassumere una lite contro la Maestà dell'imperatore. Ma giacché l'incumbenza data al sig. avv. Sorge con biglietto, che ella n'acclude in copia di codesta Segreteria di guerra ci rinnova quest'inquietudine, conviene, ch'ella usi il pieno della sua nota attenzione per difendere il dritto dell'Altezze Loro, e frattanto s'informi del tenore del dispaccio de' 27 febbraio passato, in vigore del quale è dato il passo di commettere al sig. avvocato la riassunzione della detta causa la quale se a mente della Maestà Sua, osservato l'ordine di ragione, dovesse decidersi per l'una, e per l'altra parte, resterebbe sciolto ogni trattato di amichevole accomodamento »¹.

Il 24 dello stesso mese Mormorai scriveva al senatore Montemagni: « Ho formata l'acclusa minuta di risposta al sig. Cecconi dal tenore della cui lettera confesso a V. Sig. Ill.ma che son restato sorpreso, considerando con quanto svantaggio si dovrà in questi tempi sostenere una lite contro la Maestà dell'imperatore. Io ardisco di proporre, che si dia avviso al sig. Inviato Bartolomei dell'effetto totalmente contrario alle premure di questa Real Corte, che hanno operato le sue diligenze; se pure non si volesse differire fintanto non giungano nuove lettere del sig. Cecconi, colle quali può esser che resti chiarito qualche equivoco, giacché egli dice che in tal agitar di cose è difficile accertar giudizio, e rassegnandole il mio profondo rispetto, fo a V.S. Ill.ma um.ma riverenza »².

Nelle lettera inviata al Cecconi da Firenze il 28 leggesi: « Devo accusare a V. Sig. due sue de 20 e de 23 del corrente, colla prima ricevei i duplicati della lettera de 6 riguardanti le cose dell'Amatrice, che ho fatto avere al sig. Auditore Mormorai, e coll'altra ho ricevuto le due lettere del sig. Comandante Marescotti per il sig. Marchese Rinuccini... Ha fatto benissimo V. Sig. a mandare in dono al sig. Viceré li due piccoli orsi, che le ha mandato il sig. Giuseppe Antonio Corsi Proerario di Capestrano. Con che accertando V. Sig. il pieno gradimento, che hanno riportato da queste Altezze Reali le nuove da lei partecipate, le confermo il mio buon genio di servirla, e resto »³.

È probabile che l'Agente aveva fornite il 23 luglio buone informazioni circa l'esito della causa feudale contro gli Orsini di Gravina, per cui rallegravasi la famiglia granducale. Ma il testo del documento non ci è pervenuto.

¹ Ivi, Filza 4136.

² Ivi, Filza 4136.

³ Ivi, Filza 4136.

Frattanto Cecconi seguiva i movimenti dell'avvocato imperiale per difendere gl'interessi del suo padrone fiorentino. Come consta da una sua lettera del 17 agosto, convocò Ruffo, da tre anni avvocato ordinario del granduca, Camarota avvocato straordinario, il citato Caravita¹ e Orazio Rocca, onde stendere la risposta alle prolisse argomentazioni di Sorge².

La Segreteria di Stato del granduca il 24 agosto 1723 era informata dal Cecconi: «Dopo aver partecipato a V. Sig. Ill.ma che nella sessione tenutasi con li signori avvocati Camarota e Ruffo s'era considerato necessario di collegiare con altri savi per la buona difesa delle ragioni dell'Altezza Reale nella causa colla Maestà dell'imperatore sopra lo stato dell'Amatrice devo soggiugnere che il Sig. Segretario del Regno in occasione d'averlo pregato di far intervenire al detto collegio quell'avvocato che favorì di propormi qual'è il sig. Francesco Iovino mi fece vedere un viglietto della Segreteria di Guerra scrittoli d'ordine del Sig. Viceré col quale gli veniva incaricato di far sapere ai signori Presidente del Consiglio e Luogotenente della Camera come capi de' tribunali le premure di Sua Eminenza che si tratti la detta causa speditamente nel Consiglio Collaterale dove avevano a intervenire ogni lunedì nel qual giorno voleva che se ne parlasse. La qual novità da me partecipata da alcuni... si è pensato doversi premunire come se s'avesse a decidere per sentenza e però s'è appuntato per venerdì sera il collegio dei signori avvocati Ruffo, Camarota, Caravita, Rocca e Iovino e forse vi s'aggiungerà anche il sig. Domenico Bruno come riguardato con parzialità dal sig. Presidente del Consiglio, il quale prevalendo a tutto il Ministero in credito di dottrina può tirare nel suo sentimento più d'uno degli altri signori votanti»³.

Il 31 agosto Cecconi faceva sapere a Firenze alcune difficoltà affiorate dal processo circa la concessione «in perpetuum» dell'Amatrice, che alla granduchessa Vittoria era stata data per successione

¹ Il Tannoia (op. cit., c. VI) narra che il contraddittorio tra il de Liguori e l'avvocato granducale si svolse nella casa di Domenico Caravita: «Il presidente Caravita vedevasi così persuaso che se gli vedeva come scritto in fronte il decreto in favore» della sodezza delle prove apportate da Alfonso. Ciò accadeva in luglio, ed in agosto lo troviamo nel numero degli avvocati consultati dall'Agente mediceo. Non appare chiara la situazione del Caravita nel duplice processo. Non «in casa» ma in «Aula» avvenne la discussione.

² ARCH. DI STATO DI FIRENZE, Fondo Mediceo, Filza 4136.

³ Ivi, Filza 4136. In una minuta di lettera al Cecconi del 1° settembre del 1723 è detto: «Rispondendo alle sue de' 17, 24 e 27 del caduto toccanti tutte la causa che costì si tratta sopra il feudo dell'Amatrice, quando il numero de' tanti avvocati non generi confusione, si approva la giunta de' tre altri ai signori avvocati Ruffo e Camarota e particolarmente di quello proposto dal sig. Segretario del Regno... «Ivi, 4136. L'Em.mo Michele Federico d'Althan fu Viceré dal 1722 al 1728.

più che per transazione; in questo caso gli eredi della Serenissima erano tenuti a pagare i debiti contratti sopra il feudo. Aggiungeva inoltre che il Segretario del Regno mostrava di favorire il granduca ¹.

Il 3 settembre 1723 il medesimo Cecconi osserva: « Perché il sig. avvocato Ruffo oltre il non aver denti in bocca patisce una quasi flussione di petto per le quali cause egli stesso s'è considerato improprio di parlare, quando fusse bisognato in Collaterale a difesa della causa suddetta, stimai necessario chiamare al Collegio anche il sig. avvocato Francesco Onofri per impegnarlo ad assumere le veci del sig. Ruffo, giacché il sig. Camarota e il sig. Rocca istantemente da me pregatine m'esclusero apertamente onestando la negativa col motivo di non far torto all'avvocato ordinario di Sua Altezza Reale, a cui toccava l'onore di parlare, ma più com'è credibile per quello di non farsi contrari per elezione agli avvocati di Sua Maestà alla quale aspirano e sperano servire fra breve da ministri togati. Peraltro il sig. Onofri passa per la prima riga degli avvocati ed è ben udito dal signore Viceré e dal Ministero » ².

Cecconi nelle lettere di ottobre accennava alla questione del « forjudica »; il 16 novembre del 1723 parlava degli « abbagli che il Sorge ha pigliato ne' fatti della causa, come dicono detti signori savii » ³.

Il Sorge dal canto suo narra: « Diplomate Caesareae Maiestatis fuit erecta particularis Iuncta, nempe D. Caietani Argenti tunc Praesidentis sacri Consilii, D. Alphonsi Crivelli nunc Locumtenentis Regiae Camerae, D. Ludovici Paternò tunc Advocati fiscalis et D. Matthaei de Ferrante tunc regii Consiliarii, quibus fuit mandatum quod dispunctis iuribus praefatae Caesareae Maiestatis de eisdem relationem facerent eidem Caesareae Maiestati cum eorum voto, pro qua summa transigi posset creditum praedictum, pro cuius rei resolutione quamplurima fuerunt per nos deducta in causa praedicta, iura tuendo praefatae Caesareae Maiestatis... » ⁴.

Rileva in fine: « Causa praedicta pro qua multum elaboravimus, in mense decembris an. 1274 fuit per supra mentionatam Regiam Iunctam resoluta secundum per nos allegata et fuit facta relatio Suae Maiestati Caesareae ex quamplurimis circumstantiis ponderatis fuitque consultum posse creditum praedictum transigi pro summa ducatorum

¹ Ivi, Filza 4136.

² Ivi. Lo stesso Cecconi il 1° ottobre scriveva a Firenze: « Pare a questi savi che difendono le ragioni del padrone Serenissimo nella consaputa causa sopra il feudo dell'Amatrice che potrebbero molto giovare alcune scritture che suppongono non difficile a ritrovarsi negli archivi di Roma e fra gl'atti di Girolamo Limoncelli notaro capitolino » (loc. cit.).

³ Ivi, Filza 4136.

⁴ G. SORGE, op. cit., c. XXIV.

90 mille cum expressa reservatione iurium pro remanentibus qualitibus crediti praedicti maioris summae super aliis bonis et iuribus »¹.

Il granduca si oppose attaccando di nullità il testamento di Felice Orsini rogato a Vienna². In una minuta del 10 gennaio 1725 al Ceconi è menzionata la *Memoria* dell'avv. Onofri che « potrà servire per il consiglio di Vienna dove pare che debba terminarsi la causa per transazione »³. Il 10 aprile 1725 il Ceconi scriveva: « Sebbene considero che non possa contribuire più all'affare dell'Amatrice pendente in Vienna ciò che si dice o faccia da questo Ministero di Napoli... »⁴. Il marchese Ferdinando Bartolomei inviato toscano nella capitale austriaca in una lettera del 1° dicembre 1725 notificava di servirsi dell'opera dell'avv. Giulio Marziotta napoletano temporaneamente residente a Vienna come gli era stato suggerito dal Ceconi⁵.

Negli anni seguenti proseguì il dibattito tra varie alternative ed eccezioni giuridiche, finché non si giunse ad una nuova transazione.

• • •

Del secondo processo è giunto sino a noi il fascicolo preliminare, che comprende « Atti ad istanza dell'illustre duca di Gravina D. Filippo Ursino contro il Serenissimo principe D. Giovanni Gastone de' Medici, 1719, nella Regia Camera della Summaria: Sopra la pretenzione che tiene detto illustre duca di dover conseguire un credito di ducati 150 mila di sorte con l'interesse alla ragione ut intus »⁶.

Il dott. Giuseppe Pulchiarelli fungeva da procuratore dell'Orsini in questa causa, mentre il dott. Nicola Allocco era il procuratore del principe toscano. Riportiamo un atto che in breve espone l'oggetto della lite:

« Nella Regia Camera della Summaria et presso gli atti compare il procuratore dell'illustre Don Filippo Orsini duca di Gravina ed erede del quondam duca Don Domenico Orsini e dice come nell'anno 1688 il quondam Don Alessandro Orsini principe di Amatrice, avendo per successore ne' suoi feudi il marchese di Perné suo figlio donò con publico istromento irrevocabile tra vivi al nominato duca Don Domenico ducati 150 mila e per essi annui ducati 4 mila per i quali l'obbligò tutti i suoi beni, ed in specie lo stato dell'Amatrice, cedendogli però, et assegnandogli la tenuta del medesimo con patto

¹ Ivi, loc. cit.

² G. SORGE, *Iurisprudencia forensis*, t. VI *De Ultimis voluntatibus*, Napoli 1740, c. XIV *de testamento foriudicati*.

³ ARCH. ST. FIRENZE, *Fondo Mediceo*, Filza 4137, aprile 1725.

⁴ Ivi, Filza cit.

⁵ Ivi, Filza 4444, dicembre 1725.

⁶ ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Giustizia*, proc. 7930.

espresso che da' suoi successori non avesse potuto esser mai perturbato il suddetto donatario dal possesso di detto stato se prima non gli fossero stati intieramente sodisfatti i detti ducati 150 mila donati, in virtù del quale istromento roborato con il regio Assenso il suddetto duca Don Domenico entrò poi nel convenuto possesso dell'Amatrice con esiggere tutte le rendite e frutti sin a quando morì il suddetto principe. Nel quale tempo furono sequestrati tutti i suoi feudi, essendo già devoluti a suo beneplacito per mancanza di successori: dopo di che comparve presso gli atti l'olim Serenissima gran duchessa di Toscana Donna Vittoria Montefeltria pretendendo per mezzo di Donna Isabella Vitelli nipote del quondam Don Alessandro Vitelli che acquistò l'Amatrice d'essere in grado successivo al nominato principe. Quindi fu fatta convenzione fra detta Serenissima gran duchessa col Regio Fisco, per la quale la detta gran duchessa passò al Regio Fisco la somma di ducati 28 mila, ed all'incontro dal Fisco li fu ceduto il suddetto stato con tutte le ragioni, che gli competono col peso però di cavarlo indenne et illeso da tutti li debiti di quello esimendosi espressamente il Fisco dall'obbligo di evizione e della restituzione di detto prezzo. E in tal modo di fatto nell'anno 1693 la detta gran duchessa s'intruse cum reverenzia nel possesso dell'Amatrice, spogliandone il detto duca Don Domenico; e perché fin ora né dalla suddetta gran duchessa, né dal principe Don Gastone de' Medici suo nipote et erede si è curato in tutto o in parte pagare il debito suddetto, con tutto che si fussero hauto ben distinta et piena notitia, come appare dall'istesso istromento di convenzione. Per tanto ricorre in essa Regia Camera ed in nome del detto suo principale fa istanza condannarsi il Serenissimo gran duca il detto principe Don Gastone a pagargli ducati 150 mila una con gli annui ducati 4 mila dal dì che il detto duca fu spogliato dalla terra di detto stato, et proinde prestargli l'assistenza in forma cum facultate vendendi vel iudicandi sopra lo stato dell'Amatrice, il quale fu in bonis et de bonis del quondam principe dell'Amatrice donante, anzi fu per detta donazione ipotecato, e che oggi si detiene non già dal detto principe Don Gastone ma dal Serenissimo gran duca suo padre, rivocando qualsivoglia altra istanza, nella quale si fusse asserito diversamente. Cumulando insieme l'altre ragioni et azioni che possono competere a detto suo principale per la tenuta di detto stato secondo le leggi apposte nel nominato istromento di donazione, e fra tanto a questo effetto fa istanza procedersi al sequestro del detto stato senza pregiudicare a tutte l'altre ragioni e diritti che possono spettare a detto suo principale: così dice, e fa istanza non

solo in questi », ecc.¹. Questa comparsa rimonta al 9 luglio 1720, segnando la ripresa della lite, dopo i consueti preparativi.

Vi è registrata l'elezione del dott. Nicola Allocco quale « procurator Serenissimi principis D. Ioannis Gastonis de Medici ad omnes eius causas activas et passivas motas et movendas tam pro quam contra in omni curia, loco et foro uti substitutus a Magnifico Ioanne Cicconi virtute potestatis sibi concessae ut constat ex alia fide facta per Magnif. Actuarium Ianuarium Cecere sub die 3 mensis iunii 1714. Neapoli 12-XII-1719. Antonius de Siena act. »².

Non mancano accenni nell'epistolario del Cecconi. In una lettera del 7 maggio 1720 indirizzatagli da Firenze dicesi: « Accompagno colla presente a V. Signoria l'annessa lettera che scrive Sua Altezza Reale nostro signore a codesto signor marchese di Mauleone, Luogotenente della Regia Camera, a favore delle ragioni del Serenissimo gran principe nella causa mossali dal sig. duca di Gravina contro lo stato dell'Amatrice. Doverà pertanto V. Sig. recapitarla sicuramente al suddetto Ministro col rappresentargli le premure giustissime di Sua Altezza Reale che sia fatta la dovuta giustizia alle ragioni et al possesso del Serenissimo gran Principe »³. Parimenti in una lettera inviata al granduca Cosimo III nel 7 maggio del 1720 vi è l'eco delle raccomandazioni fatte al Luogotenente della Regia Camera « contro le pretenzioni del sig. duca di Gravina per lo stato dell'Amatrice »⁴. Il 14 il Cecconi accusando ricevuta di quanto eragli stato mandato, promette di consegnare la lettera del gran duca e d'informare il Mauleone a favore del principe Giangastone: « Presenterò in tempo opportuno a questo sig. marchese di Mauleone Luogotenente della R. Camera la lettera di S. Altezza Reale, che V. Sig. Ill.ma m'ha trasmesso, con cui gli raccomanda che sia fatta giustizia alle ragioni e al possesso del Ser.mo gran Principe contro le pretenzioni mosse dal sig. Duca di Gravina sopra lo Stato dell'Amatrice, et a voce informerò il sig. Ministro dell'insussistenza di tal'istanze... »⁵.

Il 9 luglio 1720 Carmine Antignano regio Portulano della Regia Camera si recò a citare in giudizio l'agente mediceo Cecconi, lasciandogliene uno scritto. Nella citazione è notato: « Cicconi habita incontro al monasterio del Consiglio proprio allo potecaro ». Vennero accordati all'agente 50 giorni per notificare a Firenze l'istanza presentata dell'Orsini⁶.

¹ Ivi, fol. 19.

² Ivi, Ms. cit., fol. 4.

³ ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Fondo Mediceo*, Filza 4134, maggio 1720.

⁴ Ivi, Filza 320, maggio 1720.

⁵ Ivi, Filza 4134.

⁶ ARCH. DI STATO DI NAPOLI, cit. processo 7930.

• • •

Il processo ebbe il suo normale svolgimento, trascinandosi avanti per un quadriennio tra variazioni giuridiche e freschi elementi venuti alla luce attraverso le consultazioni. Le indagini compiute negli archivi statali di Napoli, Firenze e Roma non han portato alla scoperta di documenti diretti per valutarne l'itinerario. Dalle biografie alfonziane sappiamo che la causa raggiunse il suo vertice nel 1723, assai probabilmente in luglio.

Benché privi di dati cronologici sicuri, possiamo tuttavia ricostruire la difesa preparata dal de Liguori con molti sudori. Le pubblicazioni del Sorge ci offrono un materiale positivo abbondante. È credibile ch'ebbero abboccamenti e discussioni per rafforzare le proprie posizioni contro il granduca, loro bersaglio comune. Ammettiamo che il giovane Alfonso abbia subito l'influsso dell'avvocato imperiale, specialista in trattazioni feudali; forse ne condivise le opinioni, applicandole nella stesura dell'arringa.

Ricapitolo gli argomenti di cui si servì il Sorge nella tutela dei diritti cesarei contro il granduca; il de Liguori usò su per giù i medesimi per difendere il duca di Gravina, come lasciò intendere nel 1758 nella citata conversazione confidenziale¹.

«*Feudum legatum cum regio assensu ei qui de iure poterat succedere, novum non est sed antiquum, secus si non potuisset ille iure investiturae succedere*». Poggia tale proposizione sopra una decisione in materia feudale data dal giureconsulto D'Afflitto². Seguendo la dottrina del medesimo rileva: «*Feudum quod retinetur ratione alicuius transactionis cum Fisco, dicitur antiquum non novum*»³. Ciò premesso, nota che il feudo dell'Amatrice pervenne «vigore transactionis» alla granduchessa toscana. Ammette che la transazione dia un titolo nuovo, però sostiene ch'esso «non est destructivus illius deducti per eum qui transigit, sed potius confirmativus... Ideo antiqua iura et actiones non exstinguuntur, sed maius robur accipiunt». Conclude poi in riguardo a Felice Orsini, che costituì suo erede l'imperatore Leopoldo: «*Feudum quod pater filio restituit, in persona filii dicitur antiquum, non novum*»⁴.

Proseguendo a fil di logica l'esposizione Sorge osserva: «*Cum idem sit dare investituram ac declarare investitum verum et legitimum successorem in feudo defuncti, cum haec aliud non sit nisi confirmatio*

¹ ARCH. GENER. C. SS. RED., *Note manoscritte per la vita di S. Alfonso*.

² G. SORGE, cit. vol. *De feudis*, c. II.

³ Ivi, vol. cit.

⁴ Ivi, vol. cit.

antiquae investiturae in favorem novi successoris... Magna ducissa in comparitione peracta pro transactione penes acta Regiae Camerae petiit possessionem ac retentionem status praedicti vigore investiturae Caroli V quae verba inducunt conservationem iurium antecedentium et iuxta statum rerum quam prius erant »¹.

Sciolte alcune difficoltà intorno al sequestro del feudo fatto nel 1692, dice: « Vigore transactionis praedictae feudum Amatricis pervenisse ad beneficium magnae ducissae Hetrueriae non tamquam *novum* sed tamquam *antiquum*... Ponderabamus etiam pro confirmatione quod feudum tamquam *antiquum* pervenit magnae ducissae, quia sicut feudum ob devolutionem et incorporationem factam in beneficium domini directi resolvitur, ita quod facta eiusdem nova concessione novum appellari debeat. Sic e contra cum impeditur devolutio feudi, numquam amittit eius naturam et remanet idem feudum *antiquum* prout prius erat »².

Dopo altre prove circa il feudo antico, si ferma sulla legislazione secondo la quale dev'esser considerato il caso. Si chiede in altri termini se il feudo dell'Amatrice era regolato dal codice longobardo o da quello franco; risponde: « Quod ius Longobardorum est commune in hoc Regno, ut dicitur in Constitutione: *puritatem*, cumque apud Francos mos vigeret ut in successione primogenitus praeferretur, postea in aliquibus Regni partibus introductum fuit hoc succedendi ius... Imo in provinciis Aprutii, in quibus feuda sita sunt, praesumuntur iuris Longobardorum etiam si iurisdictionem haberent adnexam, cum illius regionis consuetudo unita propriae et originali naturae feudorum, magnam vim et efficaciam haberet, ac etiam post tempora regis Caroli I id fuit observatum, nedum in possessorio sed etiam in petitorio, secundum Camerarium. Et non obstat ius Francorum, quatenus generaliter esset observandum in Regno, cum Rex investiens voluit successionem iuxta ius commune feudorum sive Longobardorum »³.

* * *

Gli argomenti appena accennati costituirono come l'ossatura della difesa; naturalmente non furono i soli né vi mancarono i cavilli. Dal profilo si vede agevolmente l'esagerazione di coloro che fanno scaturire la perdita della lite dal diritto longobardo, che il de Liguori avrebbe chiamato a sostegno della sua tesi. Fu un punto marginale nel complicato processo: difatti attestò esplicitamente nel 1758: « Il punto stava in dichiarare se un feudo era nuovo o antico ». Per dimostrare

¹ Ivi, c. III: *De concessione feudorum*.

² Ivi, loc. cit.

³ Ivi, loc. cit.

l'antichità con i relativi privilegi e pesi aveva elaborato l'arringa con fasto di citazioni e di riferimenti storici e giuridici, come si costumava allora. Convinto come Sorge che l'Amatrice fosse un feudo antico, seguì per questa via i piú illustri feudisti meridionali, specie il De Rosa¹.

Indubbiamente sembra strano che il Sorge non abbia dato la debita importanza alla clausola « *in novum feudum* », che gli avvocati della granduchessa di Toscana nel 1693 fecero aggiungere agli atti della transazione, come appare dal regio Cedolario aprutino. Ritenendola accidentale e sottovalutandola si fondò quasi unicamente sul diploma della prima concessione, interpretandolo in senso unilaterale. Riconobbe Vittoria Montefeltro-della Rovere quale discendente e succeditrice legittima di Alessandro Vitelli per dichiarare valide le ipoteche contratte sul feudo dell'Amatrice e s'indugiò preponderantemente su questo punto favorevole ai diritti cesarei, scansando gli scogli che si ergevano contro le proprie argomentazioni. Scriveva: « Denique nostrum assumptum confirmabamus ex ipsismet clausulis contentis in Assensu et investitura Regis Caroli II², ex quibus videtur aperte deprehendi eius mentem fuisse quod dictum feudum retineretur sub natura et qualitate feudi antiqui. Primo enim id deducebamus ex quo in Assensu saepe fit mentio antiquae investiturae Imperatoris Caroli V concessae Alexandro Vitelli, imo ad verbum ad verbum inseritur quod indicat non fuisse factam novam concessionem sed confirmatam investituram praecedentem... Secundo quia expresse fuit declaratum per Regem Carolum II et saepe repetitum quod idem feudum possessum et acquisitum ab antecessoribus magnae Ducissae Hetrueriae deberet ei pervenire cum omnibus iuribus, facultatibus et praerogativis contentis in dicto privilegio expedito sub die 4 iunii 1538 pro quo effectus fuit insertum in Assensu, quo casu indubium est feudum pervenire uti antiquum... Hoc argumentum augetur, quia feudum Amatricis fuit concessum magnae Ducissae Hetrueriae cum omnibus iuribus, titulis, dignitatibus et actionibus, quae possidebantur per principem D. Alexandrum M. [Orsini], et eius antecessores vigore supradictae investiturae Imperatoris Caroli V... »³.

La granduchessa in verità non conseguì il feudo per semplice successione in linea effettiva collaterale; intercorse una transazione e

¹ G. DE ROSA, *Consultationum iuris feudalis et communis*, t. 2, Napoli 1713. In appendice al II tomo vi è l'opera: *Praeludia feodalita*, in cui confutando l'opinione di A. Bruno, sostiene: « Nova qualitas non facit feudum simpliciter novum », mentre altri affermano: « Feudum ex pacto antiquum fit novum, si adiciatur nova qualitas ».

² Carlo II di Asburgo imperatore detto Carlo VI re di Napoli.

³ G. SORGE, cit. vol. *De feudis*, c. III.

dovette quasi comprarlo dal regio Fisco. Ella cercò di avvantaggiarsi con fare inserire negli atti le clausole « in novum feudum » e « iuxta feudum novum », come abbiamo visto, per liberarsi da eventuali pretese di altri creditori. D'altronde l'istromento stipolato ebbe l'approvazione del Viceré Francesco de Benavides nel 1693, e sotto quest'aspetto era legittimo anche se presentava lati deboli.

Il de Liguori si trincerò nell'identica posizione, com'è facile arguire, lusingandosi di far valere in giudizio i diritti del suo cliente Filippo Orsini di Gravina contestati dal granduca di Toscana, succeduto a Vittoria Montefeltro-della Rovere. Convinto sostenne anche lui che l'Amatrice era un feudo di collazione antica ed in conseguenza riconosceva valide le ipoteche preesistenti su di esso. Come Sorge suppose che se un feudo antico venisse accordato quale nuovo « oriretur absurdum, nempe tolleretur ius quaesitum creditoribus hypotecariis super feudo praedicto, cum notum sit principem quantumvis supremum non posse tollere ius tertio quaesitum »¹. D'altra parte fu sancito nell'investitura della granduchessa « taxa antiqua pro iurisdictione causarum primarum, quae locum non haberet si concessio fuisset feudi novi »². Nondimeno per le seconde e terze cause venne stabilita una tassa nuova non compresa nella primiera concessione. Per tal via sembra che la legislazione antica entrasse in collisione con quella moderna, e ciò evidentemente accresceva le difficoltà del processo.

• • •

A conclusione delle ricerche rileviamo che l'avv. de Liguori non attribuì importanza decisiva agli atti della transazione, procedendo nella stesura dell'arringa secondo i criterii particolari di G. Sorge, condivisi da altri giuristi coevi. Sostenne che la fisionomia del feudo non era stata alterata nel 1693 nelle trattative intercorse tra il fisco regio e la granduchessa Vittoria, rivendicando alla concessione del 1538 il primitivo vigore. Fondandosi sopra la immutata antichità del principato dell'Amatrice deduceva che le ipoteche gravanti su di esso non erano decadute.

Il ragionamento sotto questo aspetto era persuasivo e promettente a favore del cliente Orsini.

Durante la sessione uno dei giudici ordinò la lettura delle clausole apposte alla convenzione per constatare che la investitura del 1693 era stata fatta « in novum feudum ». Gli avvocati medicei misero naturalmente l'accento su questi termini per abbattere la difesa allestita dal de Liguori « in feudum antiquum ». Ne seguì una discussione

¹ Ivi, vol. cit.

² Ivi, vol. cit.

vivace. I giudici, cedendo alle raccomandazioni del Viceré, connivente lo stesso Luogotenente della regia Camera Mauleone, si attenero con visione troppo ristretta alle clausole della transazione e dichiararono ch'erano risolutive nella lite.

Il de Liguori non stentò ad ammettere la realtà della clausola « in novum feudum », a cui tuttavia non riconosceva l'efficacia di cambiare l'essenza dell'investitura. A suo giudizio, il feudo nato come antico rimaneva tale in perpetuo nella successione ereditaria. Del resto, non era il solo a patrocinare simile dottrina, che aveva studiato con l'impegno consueto. I riferimenti storici allegati e le autorità giuridiche non piegarono l'assemblea influenzata dal Cardinale d'Althan e dal marchese Mauleone, mossi dall'Agente Cecconi¹.

Opiniamo che le interferenze politiche fecero traboccare la bilancia a vantaggio del granduca, determinando nella coscienza del de Liguori una crisi violenta. La palese parzialità in una controversia sì grande lo sconvolse moralmente; l'inatteso protezionismo provocò molto probabilmente il colpo di scena. Il giovane avvocato, ventiseenne, rettilineo nella sua professione che aveva servito con severi costumi, non abituato ai maneggi né ligio alle pressioni remunerative, si allontanò di punto in bianco dall'aula agitatissimo. Una vetusta tradizione attendibile attesta che uscendo abbia esclamato con profonda amarezza: « Mondo, ti ho conosciuto... Addio tribunali! »².

Era consapevole di aver perduta la causa non per negligenza di documentazione né per superficiale inavvertenza o per altro motivo colpevole, e ciò aumentava la propria sofferenza interiore. Incliniamo a credere che avrebbe potuto riassumere la questione, appigliandosi ad altre ragioni plausibili per arrivare almeno ad una transazione, come fece Sorge a favore di Carlo VI. Il disgusto venutogli dall'agire dei giudici gl'impedì tal passo, per cui lasciò che il procuratore Pulchiarelli portasse alla fine normale il complicato processo.

Il 15 ottobre 1723 Cecconi scriveva a Firenze: « Havendomi questo sig. duca di Gravina mandato questa sera l'annesso pieghetto di lettere, diretto a V. Sig. Ill.ma e fattomi conoscere il suo desi-

¹ ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Fondo Mediceo*, Filza 4136: il Cecconi il 23 luglio 1723 notificava alla Corte Toscana: « Il sig. Giuseppe Corsi Pro erario in Capestrano m'ha mandato due piccoli orsi maschio, e femmina acciò gli regalassi a chi mi fosse parso meglio. Ed avendolo stimato dono proprio per il signor Viceré, che ne teneva uno, pur piccolo, ma stentato, e brutto. Sua Eminenza ha dimostrato special gradimento... » Né questo fu l'unico regalo fatto per accaparrarsi la benevolenza nella duplice lite.

² A. TANNOIA, *Vita ed Istituto del Vener. Alfonso de Liguori*, Napoli 1798, c. VI: « Mondo, disse tra sé, ti ho conosciuto: addio tribunali, così dicendo, volgendo le spalle a tutti, nel medesimo punto sen cala sempre ripetendo: Mondo, ti ho conosciuto ».

derio che le capitì unitamente con le mie, ho stimato debito di mia attenzione verso la Sua Sig. Ill.ma e Sua Ecc.za d'accompagnarlo con la presente... »¹. Il 26 aggiungeva: « Dall'annessa lettera V. S. Ill.ma può servirsi di vedere quanto ho dovuto parteciparle intorno alla causa pendente sopra il feudo dell'Amatrice. Ritrovandosi il sig. duca di Gravina nella sua terra di Solofra ho fatto consegnare la lettera di V. S. Ill.ma per S. Ecc.za al suo Decano, il quale ce la farà capitare domani »². Ignoriamo il contenuto preciso delle predette lettere, non avendole rintracciate; è facile pensare che trattavano della liquidazione della lite.

• • •

Mentre G. Sorge proseguiva ad accanirsi per la difesa degli interessi di Sua Maestà imperiale con notevole fastidio della Corte Toscana, il de Liguori cercava un nuovo orientamento spirituale, dirigendosi dal foro all'altare con magnanimo coraggio. Sacerdote nel 1726, fondatore dei Missionari Redentoristi nel 1732, vescovo di S. Agata dei Goti nel 1762, restò sempre paladino della legge. Tra molteplici sollecitudini pastorali approfondì gli studi di diritto canonico e civile, erigendo con la sua *Theologia Moralis* un monumento di fama mondiale³, in cui tracciò un sicuro indirizzo tra i pericolosi scogli del lassismo e del rigorismo.

¹ ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Fondo Mediceo*, Filza 4136.

² Ivi, Filza 4136.

³ S. Alfonso nel 1748 pubblicò a Napoli la 1ª edizione della *Theologia Moralis*; nel 1785 ne vide la IX curata a Bassano presso il Remondini.

